

# CCNL: UN ARTICOLO AL MESE

## Art. 25 - Tutela delle lavoratrici madri

Nella trattazione degli articoli del Contratto Collettivo di Lavoro "ci tocca" in questo numero di dover parlare della tutela della maternità. Quel "ci tocca" non sottolinea la pesantezza dello scriverne, ma la difficoltà che incontriamo nel doverne parlare in questi mesi di trattativa per il rinnovo del contratto.

Il testo attuale riteniamo che sia adeguato alla realtà del settore: la lavoratrice beneficia di tutte le tutele igienico-protettive che sono previste per la generalità delle lavoratrici, ma non può oggettivamente essere equiparata a queste ultime per tutti gli altri aspetti; soprattutto la convivenza comporta problematiche che il legislatore e la giurisprudenza hanno sempre tenuto in giusta considerazione.

La controparte sindacale vorrebbe ora stravolgere il contenuto di questo articolo del contratto, in modo da equiparare la tutela della maternità delle lavoratrici domestiche a quella delle lavoratrici dell'industria. E' una pretesa che non possiamo condividere.

Vediamo comunque ora il testo dell'articolo nella sua formulazione attuale.

### Articolo 25 – Tutela delle lavoratrici madri

*Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni*

### Il datore di lavoro della badante può non coincidere con l'assistito

In questi mesi si sta lavorando per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Uno dei punti più delicati della trattativa è quello che riguarda la classificazione del personale e più in particolare la parametrizzazione di collaboratori familiari generici e di badanti.

Ci interessa a questo punto riportare una precisazione giurisprudenziale, che emerge da una recentissima sentenza del Tribunale di Roma, a proposito della qualificazione del **datore di lavoro della badante**; questi **non è necessariamente l'assistito, ma più semplicemente colui che promette la retribuzione e riceve l'impegno a prestare assistenza ad una persona**. Il destinatario delle prestazioni può quindi anche essere una persona diversa dall'assistito e constatiamo che, nella realtà, ciò accade molto spesso, in quanto è il figlio che si occupa di collocare la badante presso il proprio genitore anziano e, qualche volta, invalido.

*da esse indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.*

*E' vietato adibire al lavoro le donne:*

- *durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge;*
- *per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;*
- *durante i tre mesi dopo il parto.*

*Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.*

*Dall'inizio della gravidanza, purchè intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.*

### REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

*Direttore responsabile:* Michele Vigne  
*Responsabile di redazione:* Dario Lupi  
*Coordinatrice:* Teresa Benvenuto  
*Comitato di redazione:* Alessandra Egidi, Tiziano Casprini, Adolfo Gardenghi, Michele Zipitelli  
 Via del Tritone, 61 scala d int.6 - 00187 - Roma  
 Tel. 06.678.11.22 r.a. - 06.678.11.31  
 Fax. 06.69.38.02.92  
 Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma

## Da Matera: idee chiare sul sommerso

La "Gazzetta del Mezzogiorno" del 8 giugno 2005 riporta un servizio dal Materano, dove compare un' intervista al responsabile della CGIL per il settore "lavoro domestico", Vito Auletta, secondo il quale il mercato delle colf extracomunitarie fa registrare punte altissime di lavoro nero (per le badanti siamo circa al 90%), ma la responsabilità non va accollata alla furbizia delle parti in causa, ma all'inadeguatezza dell'attuale normativa sull'immigrazione.

## Formazione badanti: proliferano i corsi

L'assistenza domiciliare in Italia, fenomeno in costante e progressiva crescita, sta facendo nascere iniziative a catena mirate alla formazione delle cosiddette "badanti" (gli occupati in questo settore sono prevalentemente donne).

Regioni, province e comuni, soprattutto nel nord del paese, sono attivissimi nell'organizzare corsi di formazione per addetti all'assistenza familiare. Trattandosi quasi esclusivamente di extracomunitari, è basilare l'insegnamento della lingua italiana, ma le materie più specialistiche ai fini della formazione spaziano dalle nozioni basilari di pronto soccorso, alle più comuni patologie delle persone anziane, alle tecniche di sollevamento e spostamento della persona, senza trascurare infine la pulizia e l'igiene dell'assistito.

Queste iniziative di formazione specialistica sono oltremodo importanti e lo sono ancor più per la nostra associazione ai fini di chiarirci le idee in relazione alla classificazione del personale, che è argomento principe nelle trattative per il rinnovo contrattuale: sono collaboratori familiari preziosissimi, ma, come bene ha sottolineato Annalisa Silvestro, presidente della Federazione degli infermieri italiani, "è importante distinguere i ruoli: una cosa è accudire, un'altra è assistere dal punto di vista sanitario" e aggiunge, nel corso di un'intervista, due parole che ben inquadrano questa figura: "la badante può fare tutto ciò che farebbe un parente".

Un plauso quindi alle iniziative di formazione ed un giusto riconoscimento all'as-

sistente familiare "formato", ma attenzione a non cadere nella "mitizzazione" e sopravvalutazione del ruolo.

Ad oggi, le regioni dove risultano attivati questi corsi sono: Lombardia, Friuli, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Ci occuperemo ancora di questo argomento per tracciare una mappa più precisa delle istituzioni formative.



**Immobili vincolati, imposte sulla rendita anche per l'uso diverso.** Ai fini fiscali, il reddito degli immobili storico-artistici deve essere determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, anche in caso di edifici locati ad uso non abitativo. (Cn 07/05)

**Auto in cortile, che maggioranza?** Sentenza della Cassazione (n. 21287/04, inedita) su un tema spesso dibattuto nei condominii. "La delibera assembleare - hanno detto i giudici - di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture, in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'art. 1136 c.c., non essendo richiesta l'unanimità dei consensi". (Cn 07/05)